COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XI.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDÒ

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 91

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazione delle norme relative alla liquidazione delle retribuzioni in favore degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica (574) 91

PRESIDENTE 91

Disegno di legge (*Discussione*):

Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834 (687) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente al Senato*) . 92

PRESIDENTE 92, 95, 96
FINA, *Relatore* 92, 95
MICELI 93, 94, 96
GERMANI 93, 94, 95, 96
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* . . 93, 94, 95, 96
GUI 94
PALAZZOLO 95
SAGGIN 95, 96

La seduta comincia alle 9.15.

Sono presenti:

Adonnino, Amicone, Bellucci, Bonomi, Chiarini, Cimenti, Clocchiatti, Cremaschi Carlo, Dominedò, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Grammatico, Gui, Lazzati, Marabini, Marenghi, Miceli, Palazzolo, Rivera, Saggin, Sansone, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Tommasi, Tonengo, Zanfagnini e Walter.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Canevari.

GUI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Calcagno, Pugliese e Visentin.

Discussione del disegno di legge: Modificazione delle norme relative alla liquidazione delle retribuzioni in favore degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica. (574)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione alle norme relative alla liquidazione

delle retribuzioni in favore degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica.

Per la discussione di questo disegno di legge, a norma di regolamento, la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Poiché l'onorevole Germani, per impedimenti materiali, è assente, riferirò io brevemente. Questo disegno di legge contempla una situazione di necessità, per cui gli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici dei comuni si trovano in posizione di assoluta inadeguatezza, con riguardo all'ammontare delle retribuzioni ad essi spettanti per il compito di pubblico interesse che hanno assolto. Credo superfluo sottolineare che le operazioni riguardanti gli usi civici sono di interesse nazionale. Queste operazioni si svolgono senza un minimo di copertura delle spese e degli oneri cui gli incaricati vanno incontro: anche questo è noto. Se si tiene conto dell'ammontare delle indennità attuali, le quali vengono aumentate, secondo l'iniziativa del disegno di legge, nella misura di 20-30-40 volte in rapporto a quelle stabilite nel regolamento del 1925, si vede che siamo in ogni caso al di sotto, talvolta fortemente, della cosiddetta quota 50. Inoltre si deve osservare che tale aumento nelle misure indicate non incide comunque sul bilancio dello Stato, provvedendosi al pagamento con somme anticipate dai Comuni, ai quali vengono rimborsate da coloro che sono interessati nelle operazioni.

Tutto sommato, io credo di poter proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così com'è stato redatto dal Ministero proponente.

Apro la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli per i quali non sono stati presentati emendamenti. Li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La competenza per vacazione, la indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del Regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834. (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato.- (687)

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FINA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Opera nazionale combattenti con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, era stata autorizzata a chiedere il trasferimento in sua proprietà di beni immobili suscettibili di trasformazioni fondiarie o di colonizzazione e soggetti a obbligo di bonifica.

Quello di concorrere a tali trasformazioni e alla formazione della piccola e media proprietà è un compito dell'Opera Nazionale Combattenti a tutti noto.

Il succitato decreto 1834 si riferiva ai comprensori del Tavoliere delle Puglie e al bacino del basso Volturno e stabiliva all'art. 4 che, riconosciuta l'urgenza, l'Opera nazionale combattenti, a sua richiesta, poteva essere autorizzata ad occupare provvisoriamente i terreni di cui trattasi, previo nulla osta stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291.

Senonché lo stato di guerra e le lungaggini della procedura prescritta dal decreto legge 16 settembre 1926, n. 1606, a salvaguardia dei diritti delle parti, suggerirono la opportunità di prorogare di anno in anno il termine dell'occupazione.

Occorre notare che l'art. 7 del decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, stabiliva che le occupazioni non potevano essere protratte

oltre il termine di anni due, con decorrenza dal giorno in cui avevano avuto luogo. Invece, con vari provvedimenti legislativi e per i motivi suesposti furono concesse le accennate proroghe e da ultimo il decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1097, venne a protrarre il termine dell'occupazione al 15 aprile 1949.

Mentre l'occupazione dei terreni del Tavoliere delle Puglie da parte dell'Opera nazionale combattenti è stata resa definitiva, non così è avvenuto per i terreni nel bacino del basso Volturno, la cui superficie si aggira sugli 11.000 ettari, suddivisi in circa mille ditte regolarmente iscritte al catasto, per cui altrettante sono le pratiche di procedura per i relativi espropri.

Risulta che l'Opera nazionale combattenti, compresa delle modeste condizioni di alcuni lavoratori, ha rinunziato all'espropriazione di circa 900 ettari per numero 210 ditte e ha concesso ad altri il cambio, là dove è stato possibile non danneggiare il piano di trasformazione predisposto.

I provvedimenti definiti totalmente sono n. 407 per circa ettari 9.350. Quelli definiti e per i quali è ancora in corso il solo decreto di trasferimento sono n. 103 per circa ettari 380. Ne restano, con procedura ancora in corso, n. 172 per ettari 270.

Risulta, per quanto esposto, indispensabile un'ulteriore proroga di un anno a detta occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti, e precisamente fino al 15 aprile 1950.

Giova ripetere che la scadenza dell'ultima proroga è già avvenuta col 15 aprile 1949, per cui appare giustificata anche quella parte del presente disegno di legge, già approvato *in toto* dall'VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, che recita: « salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949, e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti innanzi al collegio arbitrale centrale ».

Devo rilevare, a maggior chiarimento, che questa aggiunta all'articolo unico del disegno di legge non figurava nel primo disegno di legge presentato dal ministro Segni al Senato nella seduta del 31 maggio 1949 e riflette appunto quei proprietari (due o tre in tutto) che dopo il 15 aprile 1949 hanno promosso giudizio per la restituzione del possesso.

MICELI. Poiché riteniamo che il provvedimento abbia carattere di urgenza, per assicurare all'Opera la continuità del lavoro, siamo del parere di approvarlo. Però, pregherei l'onorevole sottosegretario di voler porre a disposizione dei membri della Commissione i dati che si riferiscono all'Opera nazionale combattenti, così come è stato fatto al Senato.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non ho difficoltà.

GERMANI. Vorrei chiedere al relatore e al Sottosegretario se la proroga di un anno è sufficiente per portare a termine tutti questi lavori.

FINA, *Relatore.* È sufficiente. Le pratiche sono quasi tutte definite.

GERMANI. Non conosco la tecnica dell'Opera nazionale combattenti. Si dice che le occupazioni sono protratte, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso. Vorrei un chiarimento su questo punto.

FINA, *Relatore.* L'Opera nazionale combattenti ha il compito di appoderare le terre. Fatta questa opera, le terre vengono restituite. Ora, dall'aprile 1949 a tutt'oggi, vi è stato il periodo della *vacatio legis*: periodo in cui la legge non può essere operante. In questo periodo alcuni proprietari hanno fatto opposizione a che l'Opera nazionale combattenti potesse espropriare le loro terre.

GERMANI. Dalla dizione dell'articolo risulterebbe che basta aver promosso un giudizio perché questa operazione venga considerata inoperante.

FINA, *Relatore.* È certo che dopo il 15 aprile 1949 i proprietari colpiti dal provvedimento di espropriazione avevano diritto di chiedere anche giurisdizionalmente la restituzione delle terre o quanto meno il possesso giuridico delle medesime, non essendo più l'occupazione assistita dai termini di legge.

GERMANI. Hanno promosso giudizio, ma non è intervenuta sentenza. Basta avere promosso giudizio per ottenere che sia dichiarata inoperante o è necessario che ci sia un provvedimento? Mi sembra opportuno chiarire questo punto.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il mandato che l'Opera nazionale combattenti ha avuto dallo Stato decadeva il 15 aprile 1949. Ossia: l'Opera combattenti doveva compiere le opere di trasformazione; le terre che non restavano definitivamente conferite all'Opera nazionale combattenti per le operazioni di trasformazione fondiaria e per l'istituzione di piccole proprietà, o appoderamento, avrebbero do-

vuto essere restituite a detti proprietari entro questa data, 15 aprile 1949, con la corresponsione ai proprietari delle indennità derivanti dalla perdita dei frutti ricavabili sulle stesse terre. L'Opera nazionale era autorizzata a sostituire con altri appezzamenti della zona le particelle che erano incorporate in appoderamenti effettuati, per i proprietari che avrebbero dovuto avere in restituzione le terre. Le operazioni relative a queste restituzioni e all'accertamento dei compensi dovuti ai proprietari comportavano un tempo superiore a quello previsto, onde il termine del 15 aprile 1949 si è dimostrato insufficiente. Vi sono ancora, come ha detto il relatore, un certo numero di ditte, apparentemente numerose, le quali sono in questa situazione. Però tutte le pratiche relative sono giunte ad un punto tale per cui noi possiamo dire che entro il 15 aprile 1950 tutte le operazioni saranno esaurite. Rimanevano due o tre ditte che avevano fatto causa all'Opera nazionale combattenti perché, scaduto il termine, non erano state ancora tacitate delle loro indennità.

Allora prima si è discusso negli uffici legislativi del dicastero dell'agricoltura e poi anche al Ministero del tesoro, interessato pure in questo, si è discusso dal punto di vista giuridico: possiamo noi non considerare i diritti acquisiti derivanti a questi proprietari dal fatto che hanno investito l'autorità giudiziaria della decisione delle loro questioni? Ecco il problema. E allora si è adottata la formula: « salvo che il proprietario, ecc. ».

MICELI. Io credo che l'osservazione dell'onorevole Germani sia calzante e che le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario abbiano caratterizzato sufficientemente la necessità di porre questo « salvo ». Ma la questione è un'altra. Qui si dice « per la restituzione del possesso » Noi saneremmo la questione per quei proprietari che non hanno fatto ricorso, mentre quelli che hanno fatto ricorso non avranno restituiti i terreni. Ora, non c'è un modo per evitare che questo avvenga? Secondo me il modo c'è: giusto come si è fatto per la legge di proroga: « salvo non sia intervenuta una sentenza definitiva ». Ora in questo caso il « salvo » si dovrebbe riferire non ad un giudizio, ma all'emissione di una sentenza.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, se ella ha intenzione di presentare un emendamento, potrà farlo quando esamineremo l'articolo unico.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Le occupazioni in via provvisoria di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097, già disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale ».

MICELI. Propongo un emendamento sostitutivo delle parole: « salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso » con le altre « salvo sia intervenuta sentenza definitiva per la restituzione del possesso ».

GERMANI. Il testo dell'articolo dice: « salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949, e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale ». Che significa questo? Che il giudizio è stato promosso dinanzi all'autorità giudiziaria? Occorre evitare che i proprietari possano approfittare della scadenza promuovendo questo giudizio.

FINA, *Relatore*. Devo richiedere maggiori delucidazioni all'onorevole sottosegretario, perché nel testo ministeriale presentato al Senato, l'articolo unico terminava alle parole: 15 aprile 1950. Ora, ho chiesto all'Opera nazionale combattenti quante siano le ditte che possono essere contemplate nella seconda parte: sono soltanto due o tre.

Pare tuttavia che queste ditte abbiano promosso giudizio per una grossa partita di terreni.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Durante la discussione al Senato è sorta divergenza di vedute, relativamente alla situazione nella quale si troverebbero diversi proprietari i quali avevano cause pendenti con l'Opera nazionale combattenti. In conseguenza di ciò il Senato ha ritenuto di aggiungere all'articolo unico quella parte sulla quale ora si discute.

GUI. Osservo che il Senato ha approvato questo disegno di legge il 31 maggio scorso e capisco benissimo che allora, con un mese e mezzo di ritardo, la *vacatio legis* fosse molto meno preoccupante. Però adesso sono passati sei mesi, per cui noi non possiamo

sapere quali mutamenti abbia subìto la situazione.

PALAZZOLO. È una cosa seria, perché in sostanza la legge era scaduta il 15 aprile. Nessuno sapeva che questa legge sarebbe stata prorogata e c'è stato chi ha promosso un giudizio: non possiamo noi oggi, con una norma retroattiva, ledere i diritti di coloro che si sono avvalsi di quello che era un loro diritto.

PRESIDENTE. Lei è quindi contro la soppressione e per il testo integrale. Sarebbe bene riassumere la questione, che ha assunto alcuni aspetti di delicatezza. Da una parte si fa presente che si viene qui a creare una disparità di trattamento tra coloro che hanno introdotto il giudizio, e coloro che non hanno ritenuto di esercitare questo diritto. D'altra parte, bisogna osservare con tutta obiettività che l'aver esercitato il diritto di introdurre il giudizio, ha fatto certamente maturare un altro diritto, il diritto alla sentenza: su questo punto non sembra possibile dubbio, salvo l'ipotesi di *jus superveniens*.

È pertanto innegabile l'inconveniente denunciato dall'onorevole Gui e da altri, poiché, se si fosse giunti in tempo, tutto ciò si sarebbe evitato. Però è altrettanto vero, che, essendo mancata la norma legislativa dopo il 15 aprile 1949, resta salva la proponibilità in giudizio della relativa domanda, cioè l'esercizio del diritto processuale: questo, almeno, secondo i principî.

GERMANI. L'Opera nazionale combattenti che occupa le terre e le ha trasformate, ha visto già iniziare nei suoi riguardi azioni giudiziarie per la restituzione delle terre, alla scadenza della legge. Vi è forse al riguardo una difficoltà di carattere costituzionale, ma noi l'abbiamo già superata in tutte le leggi di proroga: noi abbiamo detto che bisognava attendere fino alla pronuncia definitiva sui procedimenti in corso. Di fronte a questa situazione, io mi domando se noi siamo in grado di decidere in questo momento in base a questi elementi.

FINA, *Relatore*. Mi pare, se non erro, che abbiamo fatto qualche cosa di più in qualche legge di proroga: abbiamo messo una dizione particolare per il caso in cui fosse intervenuta sentenza di sfratto. Ora, qui mi pare che il caso sia molto più tenue, trattandosi di terre dell'Opera nazionale combattenti; però bisogna tener presente che questi proprietari che hanno promosso giudizio vengono a sconvolgere il piano di colonizzazione.

PRESIDENTE. Resta un punto da chiarire, ed è appunto l'ultimo inciso dell'articolo unico, messo in rilievo dell'onorevole Gui.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Bisogna tener presente che coloro che hanno iniziato procedimento dinanzi al Collegio arbitrale, logicamente hanno diritto a che questo procedimento abbia il suo corso, ed è un procedimento che tende ad avere in assegnazione la terra e ad ottenere l'indennità di occupazione temporanea.

GUI. Questa eccezione è fatta soltanto per coloro i cui procedimenti non sono stati ancora istituiti, mentre per coloro per i quali i procedimenti sono stati istituiti non vi sarebbe questa eccezione.

PRESIDENTE. La formula letterale è forse tale da suscitare dubbi.

SAGGIN. Mi pare, che tra il testo del disegno di legge del Governo e il testo approvato dal Senato, vi sia qualche differenza; che vi siano in qualche modo degli interessi particolari da nascondere o di determinati individui o di determinate classi.

PRESIDENTE. Si tratta di un divario fra il testo ministeriale e il testo del Senato dovuto a ragioni delicate, tali da toccare i principî stessi dell'ordinamento, per cui prego la massima attenzione.

SAGGIN. Sarei di avviso di rinviare la discussione, e di riesaminare il disegno di legge quando avremo maggiori elementi in nostro possesso.

PRESIDENTE. Mi pare ormai affermato il principio generale per cui il diritto alla domanda giudiziale porti il diritto alla sentenza, principio generale di diritto processuale, anche se non di ordine costituzionale. Sembra chiaro che l'inciso introdotto dal Senato è servito a tutelare coloro, quali e quanti qui non conta, che non hanno introdotto una certa domanda di restituzione della terra. Comunque, un punto resta a precisare, cioé a dire se noi parliamo di procedure in via provvisoria o se la proroga si riferisca soltanto ai procedimenti non costituiti.

PALAZZOLO. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che vi è una pregiudiziale grave: come facciamo a prorogare una legge che non esiste più? Vi pare costituzionale? Sono d'accordo sul fatto che questi proprietari non dovrebbero avere ancora le terre, e bisognerebbe lasciarle all'Opera nazionale combattenti, e bisognerebbe violare dei diritti già acquisiti, contrariamente a quanto dice l'onorevole Germani. La domanda agisce nel momento in cui viene posta.

SAGGIN. A me pare anche superflua l'aggiunta dopo l'emendamento: « salvo ecc. », in quanto anche per i precedenti, bisognerà sempre ritornare alla legge costitutiva per la riconsegna di questi terreni.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questo disegno di legge era stato predisposto ed inoltrato in data 28 marzo 1949; al Senato si sono sollevate eccezioni giuridiche. Ad esempio è stato detto: «avete presentato questo disegno di legge su cui invece la Commissione avrebbe dovuto essere chiamata a deliberare entro il 15 aprile 1949, e adesso siamo nella condizione che alcuni proprietari hanno proposto azioni giudiziarie per rivendicare le proprie terre ». A questo punto è venuta fuori la proposta di rimandare la seduta e di sentire il parere del Ministero, il quale diede parere favorevole per questa seconda parte, in quanto si ha di mira di salvare i diritti già acquisiti per coloro che avevano in corso i giudizi, dopo scaduto il termine del 15 aprile.

GERMANI. Ho parlato poco fa con un funzionario del Ministero, il quale mi ha detto che la questione interessa tre o quattro casi. Io ritengo che non sia giusto stabilire un diverso trattamento tra coloro che si sono avvalsi di questi termini intermedi, e altri che non se ne sono giovati. Pare anche che non siano intervenute sentenze definitive. Penso che sarebbe opportuno, data l'urgenza, che la Commissione approvasse il disegno di legge.

MICELI. Io devo insistere sul mio emendamento, perché anche se la legge ritarda 10 giorni vi può essere qualcuno che avanzi domanda di giudizio.

PRESIDENTE. Poiché è iniziata la seduta plenaria in Assemblea, sono tenuto a togliere la seduta. La discussione sarà ripresa domani mattina.

La seduta termina alle 10,55.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI